

# **COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI**

Provincia di CAMPOBASSO

## **REGOLAMENTO D'UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22/12/2017*

## INDICE

### SERVIZIO ACQUEDOTTO

#### **TITOLO I GENERALITA'**

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

#### **TITOLO II NORME TECNICHE**

##### **Capo I: Definizione impianti e competenze**

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

##### **Capo II: Norme in materia di derivazione di utenza**

- art. 6 NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D'UTENZA
- art. 7 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE LA DERIVAZIONE D'UTENZA
- art. 8 MATERIALI DA IMPIEGARE
- art. 9 DIVIETO DI ALLACCIO ALLA CONDOTTA PRINCIPALE

##### **Capo III: Apparecchi di misura**

- art. 10 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 11 POSIZIONE E INSTALLAZIONE APPARECCHI DI MISURA
- art. 12 CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 13 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- art. 14 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- art. 15 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI E PERDITE DOVUTE A  
ROTTURE DELL'IMPIANTO
- art. 16 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 17 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA
- art. 18 PROPRIETA' DEI CONTATORI

#### **TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE**

- art. 19 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 20 SPESE DI ALLACCIAMENTO
- art. 21 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 22 TARIFFE
- art. 23 EROGAZIONE DELL'ACQUA
- art. 24 SUBENTRO
- art. 25 DISDETTA
- art. 26 ELENCO DEI CONTRIBUENTI – RUOLI
- art. 27 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- art. 28 RIMBORSI
- art. 29 CONSUMI ABUSIVI
- art. 30 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 31 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 32 QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI
- art. 33 CONDOMINI
- art. 34 UTENZE CONDOMINIALI
- art. 35 CALCOLO DEI CONSUMI DELLE UTENZE CONDOMINIALI
- art. 36 ESCLUSIONI
- art. 37 CONSUMI ECCEZIONALMENTE ELEVATI
- art. 38 ADEGUAMENTO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI
- art. 39 SANZIONI PER MANOMISSIONI
- art. 40 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO

## **SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE**

### **TITOLO I: Disposizioni generali**

- art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI
- art. 2 CRITERI DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- art. 3
- art. 4 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO
- art. 5 CRITERI GENERALI
- art. 6 SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

### **TITOLO II: Autorizzazione allo scarico**

- art. 7 NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOMANDA
- art. 8 COMPETENZE
- art. 9 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- art. 10 SVERSAMENTI IN FOGNATURA DI REFLUI AUTOTRASPORTATI

### **TITOLO III: Disciplina degli scarichi di origine domestica**

- art. 11 AMMISSIBILITA'
- art.12 IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA
- art.13 MODALITA' E TEMPI DI ALLACCIAMENTO

### **TITOLO IV: Disciplina degli scarichi di origine industriale**

- art.14 AMMISSIBILITA'
- art.15 IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

### **TITOLO V: Disciplina degli scarichi vietati e pericolosi**

- art.16 SCARICHI VIETATI
- art.17 SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

### **TITOLO VI: Modalità di allacciamento**

- art.18 OPERE DI ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA
- art.19 ALLACCIAMENTI SU STRADE DOTATE DI RETE FOGNARIA
- art.20 ALLACCIAMENTI SU STRADE PRIVE DI RETE FOGNARIA
- art.21 PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE
- art.22 ALLACCIAMENTO CON SOLLEVAMENTO
- art.23 CONTRIBUTO DI ALLACCIO
- art.24 MANUTENZIONE
- art.25 ISPEZIONE E SOPRALLUOGHI

### **TITOLO VII: Canone**

- art.26 CANONI DOVUTI PER GLI SCARICHI CIVILI
- art.27 CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

### **TITOLO VIII: Sanzioni e Contenzioso**

- art.28 INADEMPIENZE RELATIVE AL REGOLAMENTO
- art.29 CONTROLLI E VERIFICHE

## **NORME FINALI**

- art.30 OBBLIGATORIETA' DEL REGOLAMENTO
- art.31 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

art.32 NORME TRANSITORIE

art.33 ABROGAZIONI

art.34 PUBBLICAZIONE

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

-**Tabella A** –Attività i cui scarichi sono assimilabili a scarichi domestici

-**Tabella B e B.1**– Attività i cui scarichi sono classificabili come scarichi domestici qualora rispettino i valori di soglia dei parametri riportati in tabella B.1

**PARTE PRIMA**  
**SERVIZIO ACQUEDOTTO**

**TITOLO I – GENERALITA'**

**ART. 1 – PREMESSE**

Il servizio dell'acqua potabile è gestito dal Comune in economia.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Il presente regolamento contiene le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile.

Esso regola le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente.

**ART. 2 – USI DELL'ACQUA**

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, **per uso civile** ovvero:

<b>A</b>	<b>uso domestico</b>	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze.
<b>B</b>	<b>uso non domestico</b>	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici: uso commerciale, comunitario, industriale, cantiere, ecc.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso fornita.

**ART. 3 – IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso gli impianti di cui al presente articolo.

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita a cura e spese del Comune.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

Il Comune si riserva a carico di chi danneggiasse o ne impedisse il regolare funzionamento eventuali azioni di legge.

## **TITOLO II – NORME TECNICHE**

### **capo I - Definizione impianti e competenze**

#### **ART. 4 – RETE DI DISTRIBUZIONE**

Per "rete principale" si intende il complesso delle tubazioni e apparecchiature idrauliche, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Per "derivazione di utenza" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

#### **ART. 5 – ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI**

##### **I. Rete principale**

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche nonché i pozzetti di ispezione vengono costruiti, gestiti e manutentati a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

##### **II. Derivazione d'utenza**

Le spese di costruzione, gestione, manutenzione delle derivazioni d'utenza sono a totale carico dell'utente.

### **Capo II: Norme in materia di derivazione di utenza**

#### **ART. 6 – NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D'UTENZA**

L'allacciamento delle singole utenze deve avvenire a livello del pozzetto realizzato lungo i rami dell'acquedotto comunale, e ove non presente il pozzetto sui rami dell'acquedotto, su indicazione dell'ufficio tecnico comunale.

L'Utente farà eseguire a sue spese da ditta specializzata nel settore i lavori per la condotta dell'acqua dal pozzetto comunale alla propria utenza, facendone richiesta all'Ufficio Tecnico comunale, allegando schemi dettagliati e planimetrie dell'area d'intervento. I lavori potranno essere effettuati successivamente al rilascio di specificata autorizzazione, previo versamento di deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e dietro sorveglianza di personale dell'Ente.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni tecniche, che riterrà necessarie, per la collocazione delle tubazioni. In ogni caso, a prescindere da eventuali autorizzazioni o sorveglianza del Comune, il concessionario resta sempre responsabile verso i terzi dei danni, che può arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata, ed è tenuto ad eseguire le riparazioni che il Comune ritenga necessarie.

Le tubazioni dovranno avere una profondità minima di metri 1 (uno) e dovranno essere atte a sopportare la pressione, di norma, 16 atm. Le tubazioni dovranno essere poste al riparo dal gelo e dagli urti e gli utenti dovranno avere la maggior cura da impedire lo scoppio durante i geli invernali.

La manutenzione delle derivazioni sono a carico dell'utente, gli interventi di riparazione saranno effettuati da ditta specializzata, previo versamento dell'utente, a favore della tesoreria comunale, del deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, quantificato sulla base di tabelle periodicamente determinate dal Comune.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo

funzionamento degli impianti interni medesimi.

#### **ART. 7 – DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE LA DERIVAZIONE D'UTENZA**

E' fatto assoluto divieto all'utente di modificare l'allaccio idrico. Eventuali modifiche che l'utente ritiene che debbano essere apportate all'allaccio, dovranno essere accertate ed autorizzate dal Comune, in attinenza a quanto già stabilito dall'art. 6.

#### **ART. 8 – MATERIALI DA IMPIEGARE**

I materiali ed i componenti da impiegare dovranno avere le caratteristiche tecniche determinate con provvedimento dell'Organo amministrativo competente stabilito dall'Amministrazione comunale che potranno variare in conformità ai nuovi ritrovati messi a disposizione dalla tecnologia in materia.

#### **ART. 9 – DIVIETO DI ALLACCIO ALLA CONDOTTA PRINCIPALE**

E' vietata qualsiasi presa diretta sulla condotta principale. L'allacciamento delle singole utenze deve avvenire a livello del pozzetto realizzato lungo i rami dell'acquedotto comunale, e ove non presente il pozzetto sui rami dell'acquedotto, su indicazione dell'ufficio tecnico comunale.

### **Capo III: Apparecchi di misura**

#### **ART. 10 – MISURAZIONE DELL'ACQUA**

Ogni consumo dell'acqua deve essere misurato mediante contatore a lettura diretta.

La lettura dei contatori è eseguita dal Comune.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfettaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfettaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

È espressamente vietato collocare i contatori all'interno delle proprietà privata. Nell'ipotesi in cui per qualunque motivo il contatore non sia accessibile, ai fini dell'autolettura l'incaricato lascerà una cartolina sulla quale l'intestatario del contratto dovrà riportare il consumo e la stessa dovrà pervenire al comune entro 7 giorni.

#### **Art. 11 – POSIZIONE E INSTALLAZIONE APPARECCHI DI MISURA**

Gli apparecchi di misura dovranno essere collocati all'esterno dell'edificio, sulla parete esterna, sul muro di cinta o, comunque all'esterno della proprietà privata, in luogo sempre accessibile, nella posizione indicata dal Comune.

Prima del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera. Se l'utente lo riterrà necessario, potrà essere installato un giunto dielettrico e un riduttore di pressione.

Dopo il contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera e una valvola di ritegno.

#### **Art.12 – CUSTODIA DEI CONTATORI**

Gli apparecchi di misura, forniti a cure e spese dell'utente, saranno installati da specializzata nel settore di fiducia dell'utente in presenza di personale del Comune che appone il sigillo e redige apposito verbale, previo pagamento di un contributo forfettario di allacciamento all'acquedotto comunale stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale.

L'utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore. Entro cinque giorni dall'evento o da quando ne viene a conoscenza, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione all'U.T.C. e all'Ufficio Tributi – Servizio Idrico.

E' fatto divieto all'utente di spostare il contatore dal luogo in cui sia stato collocato. In caso di abusivo spostamento, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione il cui importo è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

### **Art. 13 – VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI**

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi dall'utente previo autorizzazione dell'Ente.

### **Art. 14 – RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI**

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal Comune.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'Utente qualora esso per modifiche dei luoghi venga a trovarsi in posto poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio. L'Utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie dei misuratori e deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune.

### **Art. 15 – FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI E PERDITE DOVUTE A ROTTURE DELL'IMPIANTO**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, il Comune previe opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media dei consumi del triennio precedente ed in mancanza al consumo medio di analoga utenza.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

### **Art. 16 – VERIFICA DEI CONTATORI**

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

L'utente, se lo ritiene opportuno, può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore.



Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente sarà addebitato l'importo di € 50,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute, versate dal richiedente come deposito cauzionale all'atto della richiesta di verifica del contatore.

In caso contrario, il Comune restituirà la cauzione, l'utente dovrà sostituire il contatore a sue spese; L'ente ricostruirà i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, si farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o si provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza.

#### **Art. 17 – PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA**

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

La tutela dell'impianto interno è a carico totale dell'utente.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza. E' vietata l'installazione di pompe di aspirazione collegate direttamente alla rete di adduzione.

#### **Art. 18 – PROPRIETA' DEI CONTATORI**

I contatori sono di proprietà dell'utente; il tipo e il diametro del contatore è in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune ordinare il cambio gli apparecchi di misura quando si renda necessario, secondo le modalità autorizzate dal Comune previste dagli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

### **TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE**

#### **Art. 19 – MODALITA' PER LA FORNITURA**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori che ne fanno richiesta su modulo apposito specificando l'uso tra quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, al Comune.

#### **Art. 20 – SPESA DI ALLACCIAMENTO**

La spesa concernente la realizzazione dell'allacciamento è a carico dell'utente, le derivazioni per la realizzazione degli allacciamenti saranno realizzate e gestite con le modalità di cui all'art. 6.

#### **Art. 21 – DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Per ogni nuovo allacciamento, anche in caso di subentro, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura, sottoscritto dall'Utente, su modulo predisposto dal Comune, nel quale sono indicati: generalità dell'Utente, ubicazione comprensiva dei dati catastali dell'immobile, tipo di utenza, numero di matricola e consumo registrato dal misuratore. Una copia del contratto è consegnata all'Utente.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via

di seguito, salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 26.

#### **Art. 22 – TARIFFE**

Le tariffe, il canone e tutte le prestazioni accessorie, le spese di allaccio, ecc., attinenti al presente regolamento, sono determinate dall'Organo Comunale competente nelle forme di legge, con provvedimento da emanarsi entro l'approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 23 – EROGAZIONE DELL'ACQUA**

L'acqua sarà distribuita a cura del Comune.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente, di norma con un preavviso di almeno 24 ore, gli utenti a mezzo di pubblico avviso. In questo caso come in quello di interruzione per riparazioni, rotture o guasti, senza preavviso, gli utenti non potranno reclamare indennità, riduzioni di pagamento ossia risarcimento per danni cagionati a seguito dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua, ma potranno richiedere l'approvvigionamento temporaneo tramite il servizio di autobotte comunale, previa verifica di regolarità dei pagamenti degli ultimi tre anni.

In caso di siccità o di altre cause di forza maggiore che non permettano la regolare erogazione dell'acqua dall'acquedotto comunale, il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire il divieto di utilizzo dell'acqua, e per usi non esclusivamente domestici consentirne l'uso in una determinata fascia d'orario.

#### **Art. 24 – SUBENTRO**

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune, che provvederà alla lettura prima della stipulazione del relativo contratto di fornitura.

In caso di morte dell'utente, titolare del contratto di somministrazione, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme da esso dovute. Essi sono tenuti inoltre, entro mesi due, ad avvisare il Comune dell'avvenuto decesso e provvedere quindi alla stipula di nuovo contratto, previo pagamento fino al saldo delle spettanze dovute.

Non sarà possibile accettare istanze di subentro da parte di parenti o affini (conviventi e non) dei titolari per le utenze che sono state sospese e/o cessate per morosità la cui posizione non sia stata regolarizzata.

#### **Art. 25 – DISDETTA**

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdire il contratto di somministrazione resterà responsabile per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

Il Comune potrà stabilire con apposita deliberazione le modalità di dismissione dell'utenza.

#### **Art. 26 – ELENCO DEI CONTRIBUENTI – RUOLI**

Annualmente il Comune provvede a redigere un elenco o “ruolo” contenente tutti i contribuenti soggetti al pagamento del servizio idrico e fognario. Sarà composto, altresì, anche dai nominativi di tutti i proprietari di immobili che, anche se disabitati, sono allacciati alla rete idrica e fognaria e che abbiano un contratto di fornitura.

## **Art. 27 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate nella fattura in bolletta che verrà inviata.

L'eventuale mancata ricezione della fattura contenente la bolletta, non esime il contribuente dal versamento del canone. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile, l'emissione della fattura e della bolletta presso l'Ufficio Idrico ai fini del pagamento del canone.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti o, salvo conguaglio, quella risultante dalla media delle utenze con pari componenti il nucleo familiare.

Il canone verrà corrisposto in una soluzione salvo che l'importo dovuto non ecceda quello stabilito dalla Giunta Comunale per cui è ammesso il pagamento in 3(tre) rate mensili da versare entro il termine di scadenza indicato in fattura.

In caso di comprovata impossibilità di procedere alla lettura dei contatori da parte del personale incaricato, l'ente potrà richiedere all'Utente l'autolettura, oppure avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati precedentemente, con relativo conguaglio degli stessi in occasione della successiva lettura effettiva.

In caso di mancato pagamento della bolletta entro il termine di scadenza, il Comune invierà all'utente tramite comunicazione A/R, intimazione ad adempiere entro un termine perentorio.

Il Comune, addebiterà all'utente moroso, oltre all'importo di quanto dovuto, gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato del tasso di mora in vigore, decorrenti dalla data di scadenza della fattura, nonché il recupero delle spese postali sostenute dal Comune per l'inadempienza dell'Utente, a titolo di risarcimento del danno finanziario arrecato.

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 60 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., o notifica addebitando la relativa spesa all'utente stesso, fatta salva ogni altra ulteriore azione diretta al recupero coattivo degli importi dovuti.

Decorsi ulteriori 60 giorni dall'avvenuta sospensione senza che l'utente abbia provveduto al pagamento delle spettanze dovute, il contratto si riterrà risolto di diritto, con la conseguente rimozione del contatore.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Per potere riottenere la riattivazione del servizio, l'utente dovrà provvedere al versamento di tutte le spettanze dovute al Comune. Il Comune provvederà a ripristinare la fornitura entro tre giorni lavorativi da quando avrà avuto notizia dell'avvenuto pagamento.

La fornitura idrica non è sospendibile, anche in presenza di morosità, in taluni casi disciplinati dall'AEEGSI con la deliberazione 87/2013, secondo la quale “i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un

minimo vitale del servizio". La Carta del Servizio Idrico disciplina la morosità fissando la procedura e i tempi del recupero del credito.

#### **Art.28 – RIMBORSI**

Il rimborso del canone o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio Tributi su richiesta del contribuente/utente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere presentata, pena l'inammissibilità, entro tre (3) anni dalla data dell'avvenuto pagamento.

A richiesta dell'utente la somma versata in eccedenza potrà essere compensata a valere sul canone per l'annualità successiva.

#### **Art. 29 – CONSUMI ABUSIVI**

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

#### **Art. 30 – DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA**

Nel caso di forniture per usi diversi previsti dal presente regolamento, è facoltà del Comune non concedere in qualsiasi tempo la fornitura.

#### **Art. 31 – FORNITURE PARTICOLARI**

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

Gli operatori economici che svolgono servizi o eseguono lavori per conto del Comune e di Enti sovra comunali sono tenuti a stipulare contratto di fornitura a proprio onere e spese.

#### **Art. 32 – QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI**

Ogni consumo di acqua deve essere rilevato da appositi contatori.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni interessati.

Per le concessioni ad uso cantiere, ad inizio lavori, dovrà essere installato il contatore; nel caso di cantieri per interventi edilizi su edifici esistenti, qualora gli stessi non siano abitati per il periodo dei lavori, il concessionario potrà chiedere che venga effettuata la lettura del contatore prima dell'inizio dei lavori e alla fine degli stessi. Le forniture ad uso cantiere non vanno soggette al pagamento del canone di fognatura e depurazione per un massimo di 200 metri cubi complessivi. Dalla data di presentazione in Comune del certificato di fine

lavori o dell'utilizzo dell'unità immobiliare se antecedente, saranno applicate le tariffe per il quale l'immobile è autorizzato, indipendentemente dalla completa fruizione dei 200 metri cubi esenti dal canone di fognatura e depurazione.

### **Art.33 – CONDOMINI**

Definizioni:

- a) Agli effetti del presente Regolamento, per “condominio” si intende un unico corpo di fabbricato esteso in verticale su almeno due piani e con un minimo di quattro unità immobiliari distribuite nei piani stessi.
- b) Per “unità immobiliare” si intende una porzione di edificio predisposta per alloggio di una famiglia o per lo svolgimento di una attività commerciale, professionale o artigianale, munita di servizio idrico indipendente.
- c) Un unico edificio fino a tre unità immobiliari può essere dimensionato con una singola presa idrica ed un solo contatore, salvo diversa scelta degli utenti che provvederanno a differenziare e separare i singoli impianti secondo le disposizioni della struttura tecnica comunale.

### **Art.34 – UTENZE CONDOMINIALI**

1. L'utenza condominiale può essere unica e disporre di un unico contatore.
2. Altri apparecchi per la misurazione dell'acqua installati all'interno delle unità immobiliari, potranno essere utilizzati per le letture solo nei casi previsti dal presente articolo.
3. L'installazione dei contatori nei condomini è a carico di ciascun condomino.
4. Per condomini composti fino ad un massimo di otto unità immobiliari, potrà essere concessa la facoltà di opzione per l'applicazione delle singole utenze.

### **Art.35 – CALCOLO DEI CONSUMI DELLE UTENZE CONDOMINIALI**

1. Su tutte le utenze idriche verrà applicata la vigente tariffa, secondo contratto, in base al consumo rilevato dal misuratore installato e sigillato a cura del Comune.
2. Per le utenze singole la procedura consiste nel rilievo periodico delle letture a contatore e nella applicazione della relativa tariffa con il conseguente calcolo per risalire all'importo da far pagare all'utente.
3. Per le utenze condominiali si procederà al calcolo dei consumi secondo le seguenti due modalità distinte e separate, da fissare preventivamente all'atto dell'accertamento e collaudo dell'impianto interno da parte del Comune e da indicare nel contratto:
  - a) *Impianto dotato di un unico contatore condominiale, immatricolato e sigillato a cura del Comune.* La lettura del contatore darà modo di determinare l'incidenza della quota della singola utenza quale quoziente ottenuto dividendo il consumo globale per il numero delle unità immobiliari dell'intero fabbricato. Tale utenza condominiale obbliga in solido, nei confronti del Comune, tutti i conduttori delle unità immobiliari indicate in contratto, anche se disabilitate od utilizzate da una o più persone. Eventuali contatori interni, non accettati e riconosciuti dal Comune, sono da ritenere utili semplicemente ai fini di rapporti interni fra i condomini stessi. Il costo fisso del servizio per questo tipo di utenza condominiale verrà calcolato moltiplicandolo per le

unità immobiliari esistenti nel complesso, salvo le utenze con contatori guasti o illeggibili, alle quali verrà applicata la disposizione di cui all'art. 15;

- b) Impianto dotato di contatore principale condominiale e di contatori derivati, tutti regolarmente immatricolati e sigillati a cura del Comune. Si procederà a rilevare la lettura del contatore principale comparandola con la somma delle varie letture ai singoli contatori di tutte le unità immobiliari. Nel caso di perfetta coincidenza si applicherà ad ogni singola utenza il proprio consumo ed all'utenza condominiale nessun consumo. Nel caso in cui la lettura al contatore principale risultasse maggiore, tale differenza sarà addebitata all'utenza condominiale e tutti i conduttori saranno in solido tenuti a corrispondere il relativo saldo al Comune, salvo le utenze con contatori guasti o illeggibili, alle quali verrà applicata la disposizione di cui all'art.15.

### **Art.36 – ESCLUSIONI**

Sono esclusi dal pagamento del canone idrico, anche se regolarmente allacciati alla rete idrica comunale, nel rispetto e con le modalità di cui al presente Regolamento:

- a) Il cimitero comunale;
- b) I locali di proprietà del Comune adibiti ad Uffici propri o locali privati in locazione al Comune per fini istituzionali, salvo che tale utenza in base alla tipologia dell'impianto interno non fornisca acqua ad altri locali od abitazioni dell'utente. In tal caso il Servizio Tecnico dovrà relazionare all'Ufficio Tributi- Servizio Idrico sulle modalità tecniche ed operative al fine di stabilire la quota parte di consumo effettivo da addebitare all'utente;
- c) Gli impianti sportivi comunali in cui si svolge l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, salvo che la gestione non sia esternalizzata;
- d) I locali di proprietà o utilizzati da Associazioni senza fini di lucro (ONLUS), di cui all'art.10 del D.Leg.vo 04/12/1997 n.460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, ad eccezione di quelle che svolgono attività di servizi in convenzione.

L'esclusione non opera qualora sullo stesso immobile insista altra utenza diversa dalla presente, fruitrice di analogo servizio con lo stesso misuratore e la tipologia dell'impianto idrico interno non permetta l'autonoma ed indipendente fruizione del servizio e la rispettiva rilevazione dei consumi.

La condizione di esenzione non ha effetto retroattivo e si applica a seguito di presentazione di richiesta, corredata da dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

Tale richiesta va presentata all'Ufficio Tributi entro il mese di Gennaio dell'anno successivo al verificarsi il presupposto legittimante l'esenzione.

Ogni eventuale variazione o decadenza dal presupposto di esenzione va tempestivamente comunicata allo stesso Ufficio Tributi.

### **Art.37 – CONSUMI ECCEZIONALMENTE ELEVATI**

Qualora, per guasti e perdite dell'impianto a valle del contatore, si verificano consumi eccezionalmente elevati, all'utente che ne dimostri l'esistenza, sempre che non sia imputabile a sua grave negligenza, può essere concessa, su richiesta motivata, il pagamento di un corrispettivo calcolato sulla media dei consumi dell'ultimo triennio.

### **Art. 38 – ADEGUAMENTO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI**

Le tubazioni relative alle derivazioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme del

presente regolamento, in occasione del loro rifacimento.

#### **Art. 39 – SANZIONI PER MANOMISSIONI**

Sarà punito con sanzione variabile da 50,00 euro a 500,00 euro chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, nonché i sigilli apposti dall'Amministrazione.

Della violazione commessa da minori, risponde chi ne esercita la patria potestà.

#### **Art.40 – SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO**

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si provvederà a norma del codice penale, saranno soggette a sanzioni da 50,00 euro a 500,00 euro le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento.

Le violazioni a carico dei privati saranno contestate dall'Ufficio Tributi ed il verbale avrà corso come ogni altra violazione di polizia urbana come previsto dalla L. 689/81 e ss.mm. ed i..

**PARTE SECONDA**  
**SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI**

1. Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall'Art. 74 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da:
  - insediamenti di tipo residenziale;
  - insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
2. L'autorizzazione allo scarico, pertanto, può essere rilasciata per l'immissione nella rete fognaria di:
  - acque reflue domestiche o civili: reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  - acque reflue assimilabili a scarichi domestici e classificabili come scarichi domestici.
3. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a richiesta dell'utente richiedente con le modalità e le procedure indicate negli articoli che seguono.

**Art. 2 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

Ai sensi dell' articolo 101 comma 7, lettera e), del D. Lgs. n. 152/06, sono individuati i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue:

a) sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, ciò non modifica la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e pertanto alla loro unione. Ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in fognatura non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in pubblica fognatura si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale;

b) sono da considerarsi assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da attività ricomprese tra quelle elencate nella Tabella B che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B.1 del presente regolamento e che sono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. In caso contrario resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/06 e smi. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B.1, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/06 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non è richiesta l'autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una "Segnalazione Inizio Attività" all'Autorità Competente. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del reflu scaricato come previsto nella Tabella B.1. L' Autorità Competente verifica, previa



istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza;

c) sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera a) e alla lettera b) del presente articolo. Per queste tipologie di scarico, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, richiede l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06;

d) nel caso di compresenza di attività per le quali le acque reflue scaricate rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) del presente articolo con attività diverse, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, richiede l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06.

### **Art. 3 - SCARICHI NON ASSOGGETTATI AI CRITERI DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

Le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenti alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere a) e b) dell'articolo 3, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, del cliente e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenti), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue, e non sono pertanto soggette ad autorizzazione.

### **Art.4 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO**

1. Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Potrà essere imposto in genere un termine più breve quando, per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale misura si rendesse necessaria.
3. L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica Fognatura, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, siano messi in esercizio nuove condotte, il Comune provvederà a darne avviso ai titolari degli scarichi mediante apposita notifica; in tal caso il Comune indicherà le modalità per l'adempimento degli obblighi di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla legge.
5. L'utente che trovasi ad una distanza inferiore ai 100 mt. dalla pubblica fognatura, ove sia reso possibile dalle pendenze e dalla morfologia dei terreni di sedime, è obbligato ad allacciarsi a proprie spese. Il sindaco deve notificare all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento, nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve esservi data esecuzione.

### **Art.5 – CRITERI GENERALI**

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 parte III<sup>a</sup> del D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5 parte III<sup>a</sup>, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini.
3. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5 parte III<sup>a</sup> del D.Lgs. n.152/06:
  - nella tabella 1 del citato decreto legislativo relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
  - nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
  - nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
  - nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
4. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del detto decreto legislativo, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
5. L'Autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del detto decreto legislativo, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
6. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del citato decreto. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
7. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del detto decreto legislativo, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:
  - imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura,
  - imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del detto Decreto Legislativo.

- imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

## **Art.6 – SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE**

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere è vietata l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente.
2. In ogni caso, nelle zone che non siano previste come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura.
3. Il Comune, però, con provvedimento subordinato a una verifica idraulica della rete nera e a una verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
4. Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

## **TITOLO II**

### **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

## **Art. 7- NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOMANDA**

1. La domanda di cui al presente articolo, meglio disciplinata nei titoli III e IV, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata al Comune prima della realizzazione dei lavori necessari per l'allacciamento.
2. Il Responsabile del Servizio rilascia l'Autorizzazione allo scarico, a seguito dell'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio competente.
3. Il Comune rimane obbligato a rilasciare direttamente all'utente richiedente, il parere preventivo di fattibilità sullo schema di allaccio in Pubblica fognatura al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo urbanistico.
4. Per tutti gli insediamenti domestici civili soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
5. Allo scopo di ottenere, successivamente alla concessione o autorizzazione edilizia, l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve comunque presentare al Comune una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia:
  1. Copia documento di identità;
  2. Copia del Titolo abilitativo;
  3. Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (piante in scala 1:100);
  4. Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.;

5. Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
  6. Copia dell'eventuale parere di fattibilità preventiva rilasciato dal Comune (sempreché non siano mutate le modalità degli scarichi), corredato dalla copia della domanda originaria;
  7. Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno, nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati, e ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 alla parte III<sup>a</sup> del D.Lgs. 152/06.
6. Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Permesso di Costruire in Sanatoria dovranno allegarsi:
- Copia documento di identità;
  - Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione;
  - Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
  - Copia ricevute oblazione dovuta;
  - Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in cal Ce dal tecnico;
  - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc;
  - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
  - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
7. Per tutti gli insediamenti industriali deve essere richiesta l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
  8. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, dal volume di acqua da scaricare nell'anno solare, dalla tipologia del corpo ricettore e dalla individuazione del punto previsto per effettuare il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
  9. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III<sup>a</sup> del D.Lgs. 152/06 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì indicare:
    - a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità

di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

10. L'allacciamento è subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonché della cauzione per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna, tutti valutati in base al prezzario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dal Comune e aggiornato annualmente. Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze già allacciate abusivamente, Il Comune potrà richiedere una diversa documentazione da allegare alla domanda.

11. Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potrà essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.

## **Art. 8- COMPETENZE**

1. Il Comune, agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, è l'Ente competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio e allo scarico nella Pubblica fognatura, autorizzazione che resterà di competenza del Responsabile del Servizio. Fatta salva la sospensione dell'erogazione idrica che il Comune potrà decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti degli utenti proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Spetterà al Comune di determinare le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla condotta principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprietà privata.
3. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico è eseguito a cure e spese dell'utente.

## **Art. 9- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Insedimenti civili

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Responsabile del Servizio o dal competente Ufficio, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art. 7.

Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art. 7, l'autorizzazione è concessa (purché per residenza primaria e per la tutela delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali è concessa.

## 2. Insediamenti industriali

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali è rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell'Art. 124 del Decreto legislativo n. 152/06, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza.

La domanda per l'Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art. 7.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Comune può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

## **Art. 10 - SVERSAMENTI IN FOGNATURA DI REFLUI AUTOTRASPORTATI**

1. Come evidenziato dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06, comma 3, modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e s.m.i., non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'Autorità competente, lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di "rifiuto liquido" anche i cosiddetti "reflui non depurati", lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato.
2. Le Autorità competenti, nei casi di assoluta necessità, e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto e autorizzare tali operazioni.

## **TITOLO III**

### **DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA**

#### **Art. 11- AMMISSIBILITÀ**

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente è sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purché osservino le prescrizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

#### **Art. 12- IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA**

1. Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III<sup>a</sup> del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. Il Comune potrà in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.
3. Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico rilasciata dal Comune potrà imporre sistemi di pretrattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonché controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dal Comune, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilità previsti a cura del Comune e delle Autorità competenti. L'immissione di tali scarichi dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento.

## **Art. 13- MODALITÀ E TEMPI DI ALLACCIAMENTO**

1. I proprietari degli immobili, nonché Comune o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l'allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell'immobile.
2. I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare al Comune la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murali o altri mezzi di informazione similari.
3. Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art. 7 e dopo che il Comune avrà realizzato l'allaccio, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.
4. In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni dalla data di completamento dell'allaccio, Il Comune adotterà i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

## **TITOLO IV**

### **DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE**

#### **Art.14 - AMMISSIBILITÀ**

Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i.

#### **Art.15 - IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA**

L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sarà subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti e/o dall'Ente Gestore.

## **TITOLO V**

### **DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI**

#### **Art. 16- SCARICHI VIETATI**

È vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone a essi addette e gli insediamenti allacciati. È in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.

## **Art. 17- SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE**

Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i, i titolari dello scarico possono essere obbligati dal Comune alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico.

## **TITOLO VI**

### **MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO**

#### **Art.18- OPERE DI ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA**

1. In generale gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
2. In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.
3. Il Comune, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potrà talvolta imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

#### **Art.19- ALLACCIAMENTI SU STRADE DOTATE DI RETE FOGNARIA**

1. Nelle strade e piazze già fornite di rete di collettamento fognario, il Comune, sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto a rilasciare all'allacciamento; le spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico sono a totale carico del richiedente. Tali spese sono valutate sulla base del Prezziario vigente.
2. Ove si proceda ad eseguire i nuovi allacci per comparti o zone omogenee, le spese sono stabilite dal Comune anche in via forfettaria e poste a carico degli utilizzatori.

#### **Art. 20- ALLACCIAMENTI SU STRADE PRIVE DI RETE FOGNARIA**

1. Per le strade prive di rete fognaria e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura e spesa dei richiedenti, eventualmente a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria da versare, che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso Il Comune si riserva il diritto di appaltare i lavori ed esercitare la Direzione dei Lavori; inoltre a carico del privato sono sempre posti gli oneri di esercizio dell'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e l'installazione dei pozzetti sifonati di consegna con le modalità previste dal presente Regolamento.



2. Nel caso di richiesta al Comune di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove l'Ente ravvisi l'opportunità di porre una condotta di diametro superiore a quella necessaria per allacciare l'utenza, in modo che la stessa condotta possa essere ulteriormente utilizzata per altri allacci, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stesso.
3. Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere al Comune, il contributo di allaccio uguale per tutti gli interessati.

#### **Art. 21- PROPRIETÀ DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE**

1. Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprietà del privato, che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione anche in caso di ostruzione o rottura del sifone e/o della tubazione.

#### **Art. 22- ALLACCIAMENTO CON SOLLEVAMENTO**

1. Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovrà essere presentata al Comune idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali permessi necessari. La realizzazione del relativo impianto potrà avvenire solo dopo approvazione tecnica del Comune.
2. Le prescrizioni tecnico-esecutive si dovranno concordare con l'UTC.

#### **Art.23- CONTRIBUTO DI ALLACCIO**

1. La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell'Art.7 del presente Regolamento, dovrà essere integrata dal pagamento dei contributi e delle spese di istruttoria, come stabilito annualmente dalla Giunta comunale, anche in caso di allacciamento di interi comparti.
2. Il mancato pagamento delle dette somme impedirà l'effettuazione dei lavori di allaccio.
3. Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali contributi per rilievi di istruzione pratica, nonché i diritti per l'attestazione di conformità all'allaccio.

#### **Art. 24- MANUTENZIONE**

1. L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti del proprio sistema di scarico. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento alla rete di proprietà Comunale, è esclusivamente gestita dal privato previamente autorizzato.
2. L'utente è responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi sulla rete di pubblica di acque reflue.

#### **Art. 25- ISPEZIONE E SOPRALLUOGHI**

Il Comune ha facoltà ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'interno delle proprietà private e degli stabili, a mezzo di proprio personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare:

- le condizioni di funzionalità e lo stato di fatto delle opere preesistenti;
- la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprietà private;
- la conformità al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge.

## **TITOLO VII CANONE**

### **Art. 26- CANONI DOVUTI PER GLI SCARICHI CIVILI**

1. La tariffa va applicata sia agli scarichi effettivamente allacciati alla pubblica fognatura sia agli scarichi per i quali l'allacciamento alla pubblica fognatura è stato prescritto ma il titolare non abbia eseguito l'allacciamento entro il termine stabilito. La tariffa non è dovuta per gli utenti non allacciati fintanto che il Sindaco non abbia provveduto a notificare all'interessato l'obbligo di allacciamento e non sia scaduto il termine per l'allacciamento pari a mesi 6.
2. Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 9 c. 1, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 80% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.
3. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
4. Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al 80% del volume effettivamente prelevato.
5. Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i medesimi canoni di fognatura e depurazione di cui ai punti precedenti.
6. L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro 30 giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

### **Art. 27- CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI**

1. Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:
  - a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
  - b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.L'utente è obbligato ad effettuare le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza almeno semestrale.
2. Sempreché siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore

- punto 1b e come disposto dal DPR 24 maggio 1977 ed eventuali norme successive, restano esclusi dall'obbligo i seguenti insediamenti: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parruccherie, palestre ed impianti sportivi.
3. Il superiore elenco potrà essere opportunamente integrato e modificato dalle Autorità competenti.
  4. Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:
    - ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;
    - laboratori artigianali ( falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di "cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.
  5. I superiori elenchi 2) e 3) potranno essere opportunamente integrati e modificati dalle Autorità competenti.
  6. Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimico-biologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza semestrale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art. 125 del D.lgs n.152/06.
  7. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
  8. Sarà facoltà del Comune controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare, anche annualmente, il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

## **TITOLO VIII SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Art.28 – INADEMPIENZE RELATIVE AL REGOLAMENTO**

1. Qualora si verifichi l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, il Comune provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt.130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.
2. In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.
3. Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.
4. Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni consequenziali che il Comune potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

## **Art. 29 – CONTROLLI E VERIFICHE**

1. Il Comune è l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto con i Presidi Sanitari dell'ASREM e dell'ARPA Molise trasmettendo all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili e di quelli di cui all'art. 27 punti 1 e 3 del presente regolamento, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dal Comune, dovranno predisporre appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati pur se entro la proprietà privata.

## **NORME FINALI**

### **Art. 28 – OBBLIGATORIETA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è efficace per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione o sottoscrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto. Entro quindici giorni dalla sua pubblicazione si intenderà integralmente accettato dagli utenti che non abbiano fatto pervenire formale richiesta di cessazione del contratto in essere. Si rimanda all'Organo Amministrativo dell'Ente l'approvazione di modulistica conforme all'applicazione del presente regolamento.

### **Art. 29 – APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

### **Art. 30 – NORME TRANSITORIE**

Entro anni tre dalla approvazione del presente regolamento, tutte le utenze debbono dotarsi di contatori a lettura diretta dei consumi effettuati.

### **Art. 31 – ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua, fognature e depurazione.

### **Art.32- PUBBLICAZIONE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Le variazioni saranno comunque comunicate all'utente.

#### **ALLEGATI AL REGOLAMENTO:**

-Tebella A –Attività i cui scarichi sono assimilabili a scarichi domestici

-Tabella B – Attività i cui scarichi sono classificabili come scarichi domestici qualora rispettino i valori di soglia dei parametri riportati in tabella B.1



# Comune di San Giacomo degli Schiavoni

Provincia di Campobasso

Tabella A - Attività i cui scarichi sono assimilabili a scarichi domestici

ATTIVITA'	NOTE
1. Rifugi montani, bed and breakfast, agriturismi, campeggi	
2. Ristoranti, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine	Posti a sedere $\leq 100$
3. Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo), cioccolateria, sale da the, enoteche-bottiglierie con somministrazione	
4. Mense	Pasti/die $\leq 500$
5. Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo grado Istruzione secondaria di secondo grado e universitaria	
6. Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
7. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintoria e finissaggio	
8. Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	
9. Ottici	
10. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria, corallo e pietre preziose	
11. Studio audio e video registrazioni	
12. Agenzie di viaggio	
13. Attività Informatica	
14. Vendita al minuto di generi di cura per la persona	
15. Palestre	
16. Call center	

<p>17. Attività di servizi di natura esclusivamente "immateriale" ed "intellettuale": ad es. uffici pubblici e privati, servizi di intermediazione monetaria, assicurativa, finanziaria e immobiliare, banche, sportelli postali, studi di avvocati, di ingegneria, studi medici e odontoiatrici pubblici e privati in assenza di laboratori di analisi e di diagnostica (con esclusione dei centri di dialisi e dei laboratori odontotecnici)</p>	
<p>18. Attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari : ad es. cartolerie, edicole, tabaccherie, esposizione e vendita di mobili senza produzione o laboratorio di falegnameria, librerie, articoli per la casa e detersivi, profumerie, parafarmacie, erboristerie, farmacie, oggettistica, ferramenti, (con esclusione dei centri commerciali);</p>	





# Comune di San Giacomo degli Schiavoni

Provincia di Campobasso

Tabella B - Attività i cui scarichi sono classificabili come scarichi domestici qualora rispettino i valori soglia dei parametri riportati in Tabella B.1;

ATTIVITA'	NOTE
1. Ristoranti, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine	Posti a sedere>100
2. Mense	Pasti/die>500
3. Laboratori artigianali e piccole e medie imprese, dedite alla produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè	
4. Laboratori artigianali e piccole e medie imprese dedite alla produzione produzioni e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate	
5. Ipermercati – Supermercati – Centro Commerciale	
6. Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	
7. Piscine-Stabilimenti idropinici ed idrotermali	
8. Macellerie sprovviste del reparto macellazione	
9. Riparazione di beni di consumo	
10. Liuteria 11. Servizi dei saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza	
12. Laboratori odontotecnici	
13. Laboratori artigianali e piccole e medie imprese, dedite alla lavorazione e conservazione di carni e/o vegetali e di prodotti a base di carni e/o vegetali (carne essiccata, salata o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve).	
14. Laboratori artigianali e piccole e medie imprese, dedite alla produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini.	
15. Laboratori artigianali e piccole e medie imprese, dedite alla produzione di panetteria, di paste alimentari, cuscus, biscotti, prodotti farinacei simili pasticceria conservata e pasticceria fresca.	

**Tabella B.1 - Caratteristiche del refluo prodotto dalle attività della Tabella B prima di ogni trattamento depurativo affinché possa essere considerato assimilato ad acque reflue domestiche: Caratteristiche del refluo prodotto dalle attività della Tabella B prima di ogni trattamento depurativo ai fini dell'assimilabilità alle acque reflue domestiche**

N.	PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30°
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5	mg/l	≤ 300
8	COD	mg/l	≤ 700
9	Rapporto COD/BOD5	mg/l	≤ 2,2
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 50
12	Azoto Nitroso	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 30
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 20